

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2013

recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di *Trichinella* e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone importanti innovazioni in materia di norme e procedure per l'esecuzione dei controlli ufficiali. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. Tuttavia, l'applicazione con effetto immediato delle misure in oggetto a partire da tale data comporterebbe in alcuni casi problemi di ordine pratico.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 882/2004 i laboratori che effettuano l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali devono essere accreditati nel rispetto di determinate norme europee ivi elencate. Il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ reca alcune disposizioni transitorie, tra le quali una deroga all'obbligo suddetto a favore dei laboratori, al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. Il regolamento (CE) n. 1162/2009 è in vigore fino al 31 dicembre 2013.
- (3) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 luglio 2009, sull'esperienza acquisita nell'applicare i regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 in materia di igiene ⁽³⁾, «mira a presentare l'effettiva esperienza acquisita, comprese le difficoltà incontrate, nel 2006, 2007 e 2008 dal momento in cui le parti interessate hanno applicato il pacchetto igiene» (dal documento in epigrafe).
- (4) La relazione comprende altresì l'esperienza acquisita in merito alle disposizioni transitorie, comprese quelle disposte dal regolamento (CE) n. 882/2004. La relazione

indica che esistono tuttora alcune difficoltà riguardo all'accreditamento di laboratori interni ai macelli.

- (5) Risulta quindi necessario far fronte a tali difficoltà mediante una revisione del regolamento (CE) n. 882/2004. Immediatamente dopo la pubblicazione della relazione è stata quindi avviata una valutazione d'impatto, a titolo di documento accompagnatorio della revisione.
- (6) La Commissione ha adottato il 6 maggio 2013 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾. La proposta dispone l'abrogazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e istituisce la possibilità di deroghe all'obbligo di accreditamento per i laboratori ufficiali la cui unica attività è la ricerca di *Trichinella* nelle carni.
- (7) L'esperienza ha inoltre dimostrato che l'accreditamento a pieno titolo dei laboratori che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di *Trichinella* e che si trovano all'interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina richiede maggior tempo, in quanto la relativa procedura è complessa e laboriosa. Il presente regolamento dovrebbe quindi istituire ulteriori disposizioni transitorie in attesa dell'adozione del nuovo regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (8) È opportuno pertanto prevedere un ulteriore periodo transitorio durante il quale si continuino ad applicare le disposizioni transitorie attualmente disposte dal regolamento (CE) n. 1162/2009. A fini di chiarezza va quindi modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 1162/2009.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa disposizioni transitorie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per un periodo transitorio dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 10.

⁽³⁾ COM(2009) 403 final.

⁽⁴⁾ COM(2013) 265 final.

Articolo 2

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l'autorità competente può designare un laboratorio che effettua controlli ufficiali per individuare la presenza di *Trichinella* e che si trova all'interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, a condizione che tale laboratorio, sebbene non accreditato in conformità alle norme europee di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo:

- a) dimostri di aver avviato la necessaria procedura di accreditamento in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 e di operare proattivamente per conseguire l'accreditamento;
- b) fornisca all'autorità competente garanzie sufficienti circa l'operatività dei sistemi di controllo della qualità per le analisi da esso effettuate ai fini dei controlli ufficiali.

Gli Stati membri che applicano questa misura transitoria riferiscono alla Commissione in merito ai passi avanti compiuti nell'accreditamento di tali laboratori designati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

Il Capo IV del regolamento (CE) n. 1162/2009 è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
